

Gli inidonei nel mirino

AZIENDA SCUOLA

Di Franco Bastianini

La riforma del ministro Brunetta non ammette mezze misure sul lavoro

Per 5 mila docenti si profila il licenziamento

Il ministro Brunetta colpisce ancora. Nel mirino sono entrati anche i pubblici dipendenti nei cui confronti sia stata o venga accertata una permanente inidoneità psicofisica al servizio.

Le amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici economici potranno, infatti, risolvere il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, nei cui confronti, appunto, viene accertata una permanente inidoneità psicofisica al servizio.

Lo prevede l'articolo 55-octies del decreto legislativo n. 165/2001, articolo aggiunto all'originario predetto decreto dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, entrato in vigore il 16 novembre 2009.

Per dare corso alla eventuale risoluzione di autorità del rapporto di lavoro, le amministrazioni dovranno, tuttavia, attendere l'emanazione da parte del ministro Brunetta di un apposito regolamento che dovrà disciplinare, tra l'altro, le procedure da adottare per la verifica dell'inidoneità al servizio e gli effetti sul trattamento giuridico ed economico conseguenti al provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

Anche se la disposizione di cui al predetto articolo 55-octies non costituisce una novità assoluta, almeno per quanti riguarda il personale della scuola, il suo inserimento in un contesto di sfortimento dei dipendenti pubblici, obiettivo quest'ultimo apertamente perseguito dal ministro Brunetta, non potrà non coinvolgere anche il personale della scuola.

Il timore che comincia a serpeggiare tra i circa 5.000 docenti che sono stati collocati fuori ruolo, perché riconosciuti permanentemente inidonei a svolgere la funzione docente ma utilizzati in altri compiti nell'ambito del comparto scuola è, infatti, quello che le disposizioni che saranno contenute nel nuovo regolamento possano incidere negativamente anche sul loro futuro di dipendenti attivi nella scuola, rimettendo in discussione quanto faticosamente ottenuto fino ad oggi.

A normativa vigente e per effetto di quanto dispone il contratto integrativo 25 giugno 2008 concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, i tempi di permanenza in posizione di fuori ruolo sono al momento dato – limitatamente a quanti non raggiungono i limiti di età (65 anni) e il massimo dell'anzianità contributiva (40 anni) - indeterminati, essendo divenuto impraticabile la data del 31 dicembre 2008 già previsto dalla legge n. 296/2006 quale termine finale entro il quale gli inidonei non potevano essere oggetto di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Inesistente per loro è, invece, la possibilità di permanere in servizio oltre il 65° anno di età o i 40 anni di contribuzione utile a pensione. Una eventuale richiesta in tale senso non potrebbe essere accolta dall'amministrazione stante il divieto posto dal ministro dell'istruzione con la direttiva n. 13 del 2 febbraio 2009, divieto che presumibilmente verrà reiterato in una direttiva in materia che sarà emanata nei prossimi giorni.